Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 13 gennaio 1931 - Anno IX** — **Numero 9**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135 — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & Comp. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, via del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, v. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., v. Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., v. Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna, via Milazzo, 11; Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del corr. mese, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » sono indicati nella testata della parte prima.

ERRATA-CORRIGE

La tabella allegata al R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1635, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1930, n. 296, deve essere corretta, in conformità del testo originale, nel senso che il numero degli amministratori giudiziari assegnati al tribunale di Piacenza è di 15, anzichè di 5, ed il numero degli amministratori assegnati al tribunale di Trieste è di 20, invece che di 50.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 42.

LEGGE 27 dicembre 1930, n. 1726.

Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili resta stabilito come segue:

a) *Feste nazionali*:

la prima domenica di giugno: celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto;
il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;
il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria.

b) *Giorni festivi a tutti gli effetti civili*:

tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa di San Giuseppe;
il 21 aprile: Natale di Roma;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;
il giorno di Ognissanti;
il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale.

c) *Solennità civili*:

il giorno 11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il giorno 23 marzo: anniversario della fondazione dei Fasci;
il giorno 21 aprile: Natale di Roma;
il giorno 24 maggio: anniversario della dichiarazione di guerra;
il giorno 12 ottobre: anniversario della scoperta dell'America;
il giorno 11 novembre: genetliaco di S. M. il Re.

Art. 2.

I Comuni dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali e le solennità civili, stanziando, nei propri bilanci, le spese all'uopo occorrenti.

Art. 3.

Sono revocate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge, la quale entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 43.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1727.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1265, concernente la ricostituzione dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1265, con cui è stata disposta la ricostituzione dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 44.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1728.

Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, è aumentata, in via transitoria, di 375 posti.

Art. 2.

Entro il termine di otto anni l'aliquota di cui al precedente articolo dovrà esser gradualmente ridotta al numero previsto dall'art. 1 del citato R. decreto-legge 2379, con la riduzione annuale di 47 posti per i primi sette anni e di 46 per l'ottavo anno, nel ruolo dei brigadieri ammogliati.

Art. 3.

La suddetta riduzione sarà attuata mediante riassorbimento nel limite di metà delle vacanze che via via si formeranno nel ruolo stesso, alternando una autorizzazione al matrimonio con un riassorbimento, fino a raggiungere, per ciascun'anno, la voluta contrazione di 47 posti, la quale resterà conseguentemente interrotta non appena raggiunta tale cifra.

I posti che in ogni singolo anno non potessero eventualmente essere riassorbiti per insufficienza di vacanze, saranno tutti riassorbiti consecutivamente nell'anno successivo prima di procedere al riassorbimento alternato di cui al comma precedente.

Art. 4.

Fino a quando non sarà effettuato il riassorbimento di cui all'articolo precedente saranno tenuti a ruolo tanti carabinieri in meno quanti ne occorreranno per compensare l'onere derivante dall'aumento dell'aliquota dei brigadieri ammogliati.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 45.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1729.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente la istituzione di una cattedra di trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche presso la Regia scuola di ingegneria di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente la istituzione di una cattedra di trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche presso la Regia scuola di ingegneria di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 46.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1730.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 47.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1737.

Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Qualora la costruzione di cantine sociali, distillerie, latterie, caseifici e simili, da parte di società cooperative costituite fra agricoltori, risulti rispondere ad effettivi bisogni agricoli della regione, il prefetto, su domanda presentata dalla cooperativa, accompagnata dal piano particolareggiato dell'opera, può, con suo decreto, sentito l'ufficio del Genio civile e previo parere conforme del Consiglio provinciale dell'economia, approvare il progetto e dichiarare la costruzione di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità fatta dal prefetto vale a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con lo stesso decreto il prefetto può abbreviare i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 48.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1930, n. 1732.

Finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e 7 febbraio 1926, n. 193, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562, e 15 luglio 1926, n. 1263, riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare talune disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1397, concernente un'operazione di finanziamento a favore del detto Istituto fatta dalla Cassa depositi e prestiti con fondi da versarsi dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

Visto il disposto dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'autorizzazione contenuta nel 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1397, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a termini e per gli effetti dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ad assumere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, per conto e su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, la somma di L. 35.000.000 in denaro contante da destinarsi ai fini indicati nell'art. 1 su citato.

La chiusura del conto corrente è prorogata al 31 dicembre 1932.

Art. 2.

Sul conto corrente di cui all'articolo precedente decorrerà a favore della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde l'interesse annuo del 5,85 % a tutto il 31 dicembre 1930 e l'interesse annuo del 6,25 % per il tempo successivo, da corrispondersi in via semestrale posticipata in ragione rispettivamente del 2,925 e del 3,125 per cento.

La totale cifra a debito risultante dal conto corrente chiuso al 31 dicembre 1932 verrà, a questa data, a cura della Cassa depositi e prestiti suddivisa in diverse parti con l'indicazione per ciascuna di esse, della data di inizio del periodo cinquantennale di ammortamento, e ciò in corrispondenza alla decorrenza di ammortamento stabilita dalla medesima Cassa depositi e prestiti nei riguardi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Tali decorrenze saranno fissate dal 1° gennaio successivo all'ultimazione di ciascun lotto di case constatata da organi tecnici governativi.

In nessun caso l'inizio dell'ammortamento potrà protrarsi oltre il 1° gennaio del 1933.

Gli interessi dovuti sui versamenti eseguiti prima del 31 dicembre 1932 saranno capitalizzati e posti in aumento delle somme prelevate; similmente le somme versate alla Cassa di risparmio prima del 31 dicembre 1932 verranno conteggiate in diminuzione del debito risultante dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti.

Dopo il 1° gennaio 1933, le somme eventualmente versate anticipatamente per ogni semestralità verranno scontate al saggio d'interesse del conto.

Sulle somme pervenute alla Cassa di risparmio dopo le rispettive scadenze saranno dovuti gli interessi al medesimo saggio d'interesse del conto, interessi che andranno a carico dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 2 (commi 6 e 7), 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1397, nonchè ogni altra norma del decreto stesso non concorde o contraria al presente decreto, il quale per tutto il resto rimane in vigore.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 18. — FERZI.

Numero di pubblicazione 49.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1930, n. 1738.

Conferma in carica, fino al 31 marzo 1931, degli attuali componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, il quale stabilisce che taluni membri del Consiglio superiore

dei lavori pubblici durano in carica due anni e possono essere riconfermati soltanto per il biennio successivo;

Vista la legge 15 luglio 1926, n. 1263, che ha modificato il citato Regio decreto-legge;

Visto il decreto Reale 21 ottobre 1926, che ha riconfermato nella carica alcuni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici per un biennio, a datare dal 19 settembre 1926;

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 906, che ha mantenuto l'attuale composizione del detto Consèsso fino al 31 dicembre 1930;

Ritenuto che, essendo in corso lo studio per la riforma dello stesso Consiglio, si rende necessario ed urgente consentire che gli attuali membri continuino a far parte di esso sino al 31 marzo 1931;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali dovrebbero essere sostituiti o confermati nella loro carica a decorrere dal 1° gennaio 1931, rimangono in carica fino al 31 marzo 1931 nel detto Consiglio, che conserva l'attuale sua composizione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 23. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 50.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1739.

Unificazione dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale-telegrafico-telefonico con sede in Milano, con quello di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 12 giugno 1919, numero 1042, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che ha costituito l'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico, con sede in Milano:

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che ha costituito l'Istituto d'assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, con sede in Roma;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire alla unificazione dell'amministrazione dei predetti Istituti, allo scopo di renderne più efficace ed armonica l'azione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1931, l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, provvede alla rappresentanza ed all'amministrazione dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico, costituito con decreto-legge Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042.

Per la gestione relativa sono tenuti contabilità e bilancio separati.

Art. 2.

Il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri e le Commissioni locali dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza per il personale postale, telegrafico e telefonico sono soppressi.

Le relative funzioni sono esercitate unicamente dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei sindaci dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, per la parte di rispettiva competenza.

Art. 3.

Al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, sono attribuite tutte le facoltà per provvedere al riordinamento dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza per il personale postale, telegrafico e telefonico e delle relative gestioni, compresa quella di sopprimere uffici e di licenziare personale direttivo ed esecutivo comunque assunto, delegato od incaricato.

Art. 4.

Le disposizioni occorrenti all'esecuzione del presente decreto saranno determinate con le norme dell'art. 28 del decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, anche in sostituzione e modifica del regolamento di cui all'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 51.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1740.

Riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori legali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, ed il R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1887, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316;

Vista la legge 25 marzo 1926, n. 453;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, gli onorari ed i diritti degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori legali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli onorari ed i diritti dovuti a norma delle disposizioni vigenti agli avvocati, ai procuratori ed agli esercenti il patrocinio legale davanti ai pretori ed ai conciliatori sono ridotti in ragione del dodici per cento.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro per la giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 25. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 52.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1575.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare un legato disposto per l'istituzione di un premio per il miglior lavoro di otorinolaringoiatria.

N. 1575. R. decreto 23 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa è autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 25.000 disposto in suo favore dal prof. Vittorio Grazzi, per l'istituzione di un premio triennale destinato all'autore del miglior lavoro di otorinolaringoiatria pubblicato in lingua italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.

Proroga della gestione straordinaria dell'Opera pia « Ospedale civile » di Alessandria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1930, col quale fu prorogato al 31 dicembre corrente il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ospedale civile », con sede in Alessandria;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 marzo 1931.

Il prefetto di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(68)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1930.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Isola Edoardo Bino di Agostino, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 29 novembre 1930-IX, col quale il predetto Isola ha rassegnate le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 29 novembre 1930-IX sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Isola Edoardo Bino dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 27 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(66)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1930.
Concessione del drawback per il saccarosio adoperato nella fabbricazione delle pasticche zuccherate medicinali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico di legge sugli zuccheri, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Sentito il parere del Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Le pasticche zuccherate medicinali sono ammesse, quando vengano esportate, alla restituzione dell'imposta di fabbricazione o della sovratassa di confine per lo zucchero di 1ª classe impiegato nella loro preparazione, in base all'effettiva quantità di saccarosio esistente nel prodotto ed accertata di volta in volta mediante analisi chimica.

Art. 2.

Per la restituzione dell'imposta sul prodotto suindicato saranno seguite le norme e formalità vigenti riguardo agli altri prodotti, ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti sulle materie prime.

Art. 3.

E' stabilita in chilogrammi venticinque la quantità minima del prodotto medicinale ammesso alla restituzione per ogni spedizione.

Roma, addì 3 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(67)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
Costituzione per l'anno 1931 della Deputazione della Borsa merci di Fiume.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Fiume approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1930;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Fiume in ordine alla costituzione per l'anno 1931-IX della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1931, la Deputazione della Borsa merci di Fiume è costituita come segue:

Membri effettivi:
1. Poli cav. Emilio,
2. Susmel comm. prof. Edoardo,
delegati governativi;
3. Cidri Ettore,
4. Massera avv. Giovanni,
5. Premuda Guido fu Silvio,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:
1. Ancona comm. Arturo,
2. Valli cap. Antonio,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(12)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
Costituzione per l'anno 1931 della Deputazione della Borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Napoli approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1925;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli, in ordine alla costituzione per l'anno 1931-IX della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1931, la Deputazione della Borsa merci di Napoli è costituita come segue:

Membri effettivi:
1. Dal Fabro cav. Romualdo,
2. Maglione comm. Tommaso,
3. Orefici comm. Odo,
delegati governativi;
4. Grimaldi cav. dott. Paolo,
5. Jandoli comm. prof. Raffaele,
6. Paolella cav. uff. Arturo (rappresentante l'Amministrazione comunale di Napoli),
7. Tobino comm. dott. Guglielmo,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:
1. Avella cav. Ercole,
2. Maffettone comm. Gennaro,
3. Nimmo comm. Giacomo,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(13)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
Costituzione per l'anno 1931 della Deputazione della Borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Venezia approvato con lettera Ministeriale 18 marzo 1926;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Venezia in ordine alla costituzione per l'anno 1931-IX della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1931, la Deputazione della Borsa merci di Venezia è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Dalprà Giacomo,
2. Gatti Francesco,
delegati governativi;
3. Bellemo Michele,
4. Carbone cav. Achille,
5. Sarfatti cav. Riccardo,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

1. Coccon cav. uff. Domenico,
2. Antonelli Giulio,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(14)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.

Costituzione per l'anno 1931 della Deputazione della Borsa merci di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Bologna approvato con decreto Ministeriale 7 ottobre 1930-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Bologna, in ordine alla costituzione per l'anno 1931-IX della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1931, la Deputazione della Borsa merci di Bologna è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Todaro comm. prof. Francesco,
2. Pini Giovanni,
delegati governativi;
3. Melloni comm. Romeo,
4. Neri cav. Alfonso,
5. Tamburi cav. Guido,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

1. Antola Giuseppe,
2. Orlandi dott. Cesare,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(15)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.

Costituzione per l'anno 1931 della Deputazione della Borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Genova, approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1924;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Genova e dell'Istituto di emissione, in ordine alla costituzione per l'anno 1931-IX della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1931, la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo;
2. Moro Tommaso,
3. Rolla dott. cav. uff. Ferdinando,
delegati dell'Istituto di emissione;
4. Bertorello Achille,
5. Cismondi dott. Edoardo,
6. Pedemonte Lorenzo,
7. Zini dott. Ettore,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

1. Mazzanti Giovanni,
2. Parodi Alberto,
3. Parodi Lorenzo,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(16)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.

Costituzione per l'anno 1931 della Deputazione della Borsa merci di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Firenze, approvato con decreto Ministeriale 23 maggio 1929;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1931-IX della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1931, la Deputazione della Borsa merci di Firenze è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Donati gr. uff. dott. Nino, delegato governativo;
2. Checcucci Lisi Tobia, delegato dell'Istituto di emissione;
3. Petrocchi comm. dott. Bernardino,
4. Maccianti cav. uff. Mario,
5. Innocenti cav. Attilio,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

1. Antinori marchese Piero,
2. Romanelli cav. uff. Lorenzo,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(17)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
Costituzione per l'anno 1931 della Deputazione della Borsa merci di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Trieste, approvato con decreto Ministeriale 16 maggio 1930-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Trieste e dell'Istituto di emissione, in ordine alla costituzione per l'anno 1931-IX della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1931, la Deputazione della Borsa merci di Trieste è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Walmarin Enrico, delegato governativo;
2. Lucatelli cav. uff. Carmelo,
3. Schoenfeld comm. Alfredo,

delegati dall'Istituto d'emissione;

4. Moravia Cesare,
5. Oblath cav. Emilio,
6. Viterbo Umberto,
7. Hecht Stefano,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

1. Gianfrè cav. uff. Umberto,
2. Grioni Giacomo,
3. Venezian Felice,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(18)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
Costituzione per l'anno 1931 della Deputazione della Borsa merci di Padova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Padova, approvato con decreto Ministeriale 20 novembre 1925;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Padova in ordine alla costituzione per l'anno 1931-IX della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1931, la Deputazione della Borsa merci di Padova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Camilotti Ubaldo,
2. Agugiaro Silvio,

delegati governativi;

3. Marzari cav. Giuseppe,
4. Castelletto comm. Giuseppe,
5. Benetti cav. uff. Amedeo,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

1. Agostini Pietro,
2. Mario Antonio,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(19)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-33593.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Alda Obersnu di Federico in Stach, nata a Trieste il 13 marzo 1897 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Alda Obersnu in Stach è ridotto in « Oberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7111)

N. 11419-29310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Jaroslavo Oppelt fu Vaclav, nato a Trieste il 10 giugno 1901 e residente a Trieste, Contovello, 138, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oppelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Jaraslavo Oppelt è ridotto in « Oppelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7112)

N. 11419-1578.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Pacor fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 agosto 1881 e residente a Trieste, piazza della Borsa n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Parrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Pacor è ridotto in « Parrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Ushai in Pacor fu Giuseppe, nata il 22 luglio 1891, moglie;
2. Guido Pacor di Edoardo, nato il 29 gennaio 1918, figlio;
3. Bruno Pacor di Edoardo, nato l'11 novembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7113)

N. 11419-24427.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Pamich fu Santo, nato a Pola il 24 maggio 1891 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 1253, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pamis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Pamich è ridotto in « Pamis ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giannina Morella in Pamich di Giuseppe, nata il 10 novembre 1898, moglie;
2. Nives di Carlo, nata il 5 marzo 1920, figlia;
3. Bruna di Carlo, nata il 14 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7114)

N. 11419-3848.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Perhauc fu Giuseppe, nato a Lesecce S. Canziano il 27 dicembre 1857,

e residente a Trieste, Servola n. 1131, è diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Perhauc è ridotto in « Perotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Orsola Matijazic in Perhauc fu Martino, nata il 21 ottobre 1859, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7115)

N. 11419-1257-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Stanic Maria fu Andrea vedova Zok, nata a Castelnuovo d'Istria il 1° aprile 1869 e residente a Trieste, via Sette Fontane, 65-II, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carmela fu Antonio, nata il 2 dicembre 1899, figlia;
2. Carlo fu Antonio, nato il 22 giugno 1901, figlio;
3. Silvia fu Antonio, nata il 25 gennaio 1906, figlia;
4. Bruno fu Antonio, nato il 5 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7136)

N. 11419-1255-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Vodopivec Elena fu Antonio, nata a Montespino il 9 maggio 1910 e residente a Trieste, via T. Vercellio, 4-V, a mani della tutrice Caterina ved. Bokik, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7137)

N. 11419-1254-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Antonio fu Andrea, nato a Vertoiba in Campisanti il 7 luglio 1883 e residente a Trieste, via Giuliani, 33, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7138)

N. 11419-1250-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lullich Giovanni fu Francesco, nato a Pola il 10 aprile 1899 e residente a Trieste, via S. Marco, n. 24-II, è restituito nella forma italiana di « Lugli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7139)

N. 11419-1253-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kolenc Giovanni di Antonio, nato a Praproce (St. Ruprecht) il 19 novembre 1874 e residente a Trieste, Salita Gretta, 10, è restituito nella forma italiana di « Colli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Agnese Kolenc nata Ielen di Giacomo, nata il 15 gennaio 1876, moglie;
2. Vittoria di Giovanni, nata il 14 aprile 1903, figlia;
3. Matilde di Giovanni, nata il 22 febbraio 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7140)

N. 11419-1252-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Grahonia Giuseppina fu Giovanni ved. di Kolenc Lorenzo, nata a Verpogliano il 23 settembre 1877 e residente a Trieste, Longera 225, sono restituiti nella forma italiana di « Graccogna-Colli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7141)

N. 11419-1256-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cresciach Pietro di Pietro, nato a Trieste il 4 giugno 1899 e residente a Trieste, via Molin grande, 34-I, è restituito nella forma italiana di « Crescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Renata Cresciach nata Tomasovich di Giorgio, nata il 18 febbraio 1906, moglie;
2. Adone di Pietro, nato il 5 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7142)

N. 11419-1251-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Collenz Eugenio fu Francesco, nato a Gorizia il 23 agosto 1902 e residente a Trieste, via Giuliani, n. 8-II, è restituito nella forma italiana di « Colli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Onorina Collenz nata Culot fu Michele, nata il 6 novembre 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7143)

N. 11419-1236-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Vincenzo fu Bartolomeo, nato a Visinada il 18 aprile 1881 e residente a Trieste, via Bonomo, 13, è restituito nella forma italiana di « Cosciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Cociancich nata Galante di Pietro, nata il 25 agosto 1885, moglie;
2. Nerina di Vincenzo, nata il 13 agosto 1912, figlia;
3. Fausta di Vincenzo, nata l'8 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7144)

N. 11419-1237-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Stefano di Antonio, nato a Capodistria il 26 dicembre 1887 e residente a Trieste, via N. de Rin, 12-I, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7145)

N. 11419-1238-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Romano fu Giuseppe, nato a Trieste il 24 maggio 1900 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf. 822, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Cociancich nata Furlan di Andrea, nata il 9 aprile 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7146)

N. 11419-1241-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Pietro fu Pellegrino, nato a Capodistria il 12 settembre 1891 e residente a Trieste, via San Marco, 33, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Nicolina Cociancich nata Zennaro di Angelo, nata il 10 marzo 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7147)

N. 11419-1240-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Pietro fu Antonio, nato a Umago il 7 marzo 1884 e residente a Trieste, via P. Castaldi, 7-I, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Cociancich nata Villanovich di Matteo, nata il 17 dicembre 1887, moglie;
2. Antonio di Pietro, nato il 19 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Sprudel ».

Il Ministro per l'interno, visto il proprio decreto in data 23 giugno 1925, n. 46, col quale l'Amministrazione municipale di Carlsbad (Cecoslovacchia) venne autorizzata a mettere in libera vendita nel Regno l'acqua minerale naturale denominata « Sprudel »; vista la domanda in data 30 agosto 1930, con la quale detta Amministrazione chiede di modificare la capacità dei recipienti nei quali l'acqua stessa viene posta in vendita e di modificare di conseguenza anche il formato della relativa etichetta; visto l'art. 12 del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924; decreta:

1° Ai commi 2 e 3 del citato decreto Ministeriale 23 giugno 1925, n. 46, sono sostituiti i seguenti:

« L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde (tipo Vichy) della capacità di 3/4 di litro, chiuse con capsula Crown Cork.

« Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 249 x 100 circa stampate con caratteri neri su carta color viola sulla quale sono delimitati con linee rette nere due spazi, uno delle dimensioni di mm. 168 x 73 circa e l'altro di mm. 63 x 72 circa ».

2° Il penultimo comma è soppresso.

p. *Il Ministro*: BASILE.

(58)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Schlossbrunn ».

Il Ministro per l'interno, visto il proprio decreto in data 23 giugno 1925, n. 47, col quale l'Amministrazione municipale di Carlsbad (Cecoslovacchia) venne autorizzata a mettere in libera vendita nel Regno l'acqua minerale naturale denominata « Schlossbrunn »; vista la domanda in data 30 agosto 1930, con la quale detta Amministrazione chiede di modificare la capacità dei recipienti nei quali l'acqua stessa viene posta in vendita e di modificare di conseguenza anche il formato della relativa etichetta; visto l'art. 12 del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924; decreta:

1° Ai commi 2 e 3 del citato decreto Ministeriale 23 giugno 1925, n. 47, sono sostituiti i seguenti:

« L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde (tipo Vichy) della capacità di 3/4 di litro, chiuse con capsula Crown Cork.

« Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 249 x 100 circa stampate con caratteri neri su carta color bianco sulla quale sono delimitati con linee rette due spazi, uno delle dimensioni di mm. 168 x 73 circa e l'altro di mm. 63 x 72 circa ».

2° Il penultimo comma è soppresso.

p. *Il Ministro*: BASILE.

(59)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Mühlbrunn ».

Il Ministro per l'interno, visto il proprio decreto in data 23 giugno 1925, n. 48, col quale l'Amministrazione municipale di Carlsbad (Cecoslovacchia) venne autorizzata a mettere in libera vendita l'acqua minerale naturale denominata « Mühlbrunn »; vista la domanda in data 30 agosto 1930, con la quale detta Amministrazione chiede di modificare la capacità dei recipienti nei quali l'acqua stessa viene posta in vendita e di modificare di conseguenza anche il formato della relativa etichetta; visto l'art. 12 del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924; decreta:

1° Ai commi 2 e 3 del citato decreto Ministeriale 23 giugno 1925, n. 48, sono sostituiti i seguenti:

« L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde (tipo Vichy) della capacità di 3/4 di litro, chiuse con capsula Crown Cork.

« Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 249 x 100 circa stampate con caratteri neri su carta color giallo sulla quale sono delimitati con linee nere due spazi, uno delle dimensioni di mm. 168 x 73 circa e l'altro di mm. 63 x 72 circa ».

2° Il penultimo comma è soppresso.

p. *Il Ministro*: BASILE.

(60)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 28 dicembre 1930-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Luigi Di Castri a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Bari.

On. Osvaldo Lucchini a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Milano.

Rag. Bruno Burchi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Firenze.

(65)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Vieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto della Regia direzione marittima di Bari n. 25 in data 12 dicembre 1930-IX, i lavoratori portuali di Vieste sono stati raggruppati in una sola Compagnia.

(57)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 22 dicembre 1930-IX, il sig. dott. Orlando Domenicantonio fu Fabrizio, notaio residente ed esercente in Benevento, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(56)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 6.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.94	Oro	368.52
Svizzera	370.25	Belgrado	33.80
Londra	92.735	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.692	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	201.05	Norvegia	5.105
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.11
Vienna (Schillinge)	2.69	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.685	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69 —
Peso Argentino Oro	13.39	Rendita 3.50 % (1902)	64.15
Peso Argentino Carta	5.88	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.099	Consolidato 5 %	79.925
Dollaro Canadese	19.04	Obblig. Venezie 3.50 %	76.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	397666	Mensa vescovile ed abbaziale di Velletri (Roma) . . . . L.	10 —
»	445577	Mensa vescovile di Velletri (Roma) . . . . »	55 —
»	229688	Di Cataldo Carlo fu Francesco, domiciliato in New York . . »	750 —
»	7174 Polizza combattenti	Origlia Carlo fu Secondo, domiciliato in Torino . . . . »	20 —
»	302185	Robino Delfino fu Giuseppe, presunto assente, sotto la curatela di Brosio Giuseppe di Giovanni, domic. in Torino . . »	170 —
»	466946	Girotto Maria fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Calosso Lucia fu Sebastiano, vedova Girotto, domic. in Torino . . . . »	50 —
»	487727	Zucchino Alfredo di Augusto, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Piverone (Aosta) . . . . . »	200 —
»	507219	Rosa Renato fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Zozzoli Maria fu Pietro, vedova di Rosa Giacomo, domic. in Torino . . . . »	590 —
»	237192 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cravetto Giuseppina, nubile, Ettore ed Oreste fu Bernardo eredi indivisi del padre, domic. in Torino . » per l'usufrutto: Ratto Margherita fu Giuseppe, vedova di Cravetto Bernardo, domic. in Torino.	200 —
3.50 %	462107	Beneficio Cappellaniale del SS. Sacramento in Portogruaro (Venezia) . . . . »	7 —
»	276281 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura dal legittimo matrimonio da Vianini Spirito fu Giovanni, domic. a Mezzana Mortigliengo (Novara) . . . . » per l'usufrutto: Congiuntamente vita durante a Vianini Spirito fu Giovanni ed alla di lui moglie Boggio Carolina fu Giovanni, domic. in Mezzana Mortigliengo (Novara) ed eventualmente alla moglie posteriore dello stesso Vianini Spirito.	371 —
Cons. 5 %	283816	Beneficio parrocchiale in Visco (V. G.) . . . . »	210 —
»	283818	Chiesa parrocchiale S. Maria di Visco (V.G.) vincolata in parte. »	185 —
»	8097 Polizza combattenti	Ricciardelli Michele di Enrico, domic. in Santa Paolina (Avellino) . . . . »	20 —
»	5143 Prestito Littorio	De Stefano Caterina fu Raffaele, moglie di Monopoli Giuseppe, domic. in Trinitapoli (Foggia) . . . . »	25 —
3.50 %	634549	Sirtori Giacomo fu Giuseppe, domic. in Milano . . . . »	875 —
Cons. 5 %	245571	Chiesa parrocchiale di Callabiana (Novara) . . . . . »	65 —
3.50 %	9870	Intestata come la precedente . . . . »	7 —

Roma, 31 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(22)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.